

NUOVO STATUTO DEL 2021

dell'Istituto Giuliano di Storia, Cultura e Documentazione

già Istituto di Storia, Cultura e Documentazione Giuliana

Art. 1

Scopo, denominazione, sede e durata

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Costituzione italiana e degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l'Associazione senza finalità di lucro, denominata "**Istituto Giuliano di Storia, Cultura e Documentazione**" (più avanti definito anche "Istituto" o "Associazione").

L'Associazione ha per scopo la promozione dello studio della storia e della cultura giuliana e la sua documentazione. L'Associazione ha sede in Gorizia; potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale e anche all'estero. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Tale associazione prosegue sotto il seguente nuovo regime giuridico l'attività già svolta dal 1988 a seguito dell'atto costitutivo rogato dal notaio Giuseppe Sardelli a Gorizia il 20 maggio 1988, e ne rivendica idealmente la prosecuzione come pure la titolarità dei diritti editoriali di tutte le pubblicazioni da esso realizzate.

Art. 2

Campo di attività

L'Associazione è un sodalizio a carattere autonomo, apolitico, apartitico, aconfessionale e non ha fine di lucro; si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

Per attuare le finalità e riferendosi allo scopo di promuovere la cultura, la storia e le tradizioni della regione giuliana, l'Istituto potrà:

- a) pubblicare libri, riviste e altro materiale su qualsiasi supporto sia fisico che digitale a fine divulgativo e conoscitivo;
- b) promuovere e organizzare, convegni, riunioni, incontri, mostre, esposizioni e/o museali, manifestazioni, conferenze, seminari, centri di studio, di ricerca e archiviazione, visite,

- viaggi anche all'estero;
- c) bandire concorsi e borse di studio, promuovere e organizzare scambi culturali con istituti ed enti che si occupano di analoghe ricerche e materie.

Tali attività potranno tenersi presso la propria sede o al di fuori di essa, in locali pubblici o privati. L'Istituto (*o Associazione*) potrà ricercare momenti di confronto, di collaborazione e cooperazione con le forze presenti nella società civile, con gli Enti locali e con gli Enti che operano in ambiti simili, con le istituzioni pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali. L'Istituto (*o Associazione*) potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 3

Risorse economiche

L'Istituto trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
- g) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività a carattere sia costante sia saltuario;
- h) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Istituto;
- i) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
- j) ogni provento, quale diritto editoriale, anche del catalogo del cessato "Istituto Giuliano Di Storia, Cultura e Documentazione Giuliana";
- k) ogni altra entrata straordinaria acquisita nel rispetto della normativa vigente.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Istituto (*o Associazione*) provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4

Associati

Gli Associati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, sono denominati "Soci".

I soci si distinguono in:

- a) Soci Ordinari;
- b) Soci Onorari.

Possono essere Soci Ordinari tutti i soggetti che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

- a) di voler partecipare alla vita associativa;
- b) di accettare questo Statuto, le norme regolamentari interne e le disposizioni delle delibere assunte dagli Organi Statutari.

Possono venir nominati Soci Onorari coloro i quali abbiano contribuito o contribuiscano attualmente al conseguimento degli scopi sociali o si siano particolarmente distinti nella promozione della cultura giuliana.

I Soci Onorari non hanno diritto di voto alle Assemblee, non possono far parte del Consiglio Direttivo né del Collegio Sindacale e non sono tenuti al pagamento delle quote ordinarie.

I soci si impegnano a rispettare le norme derivanti dal presente Statuto e a versare la quota di iscrizione entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio e ciò a pena di decadenza.

Gli aderenti all'Associazione hanno parità di diritti e doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono le stesse per tutti gli associati. È esclusa in particolare ogni limitazione che dipenda dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci (esclusi i Soci Onorari) iscritti da almeno un anno hanno diritto di voto. Ogni socio ha diritto a un voto. Il numero degli iscritti è illimitato. Tutti i soci hanno diritto di appartenenza all'Associazione per la durata di un anno sociale.

La misura del canone associativo è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo; il canone non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. I canoni non sono trasmissibili né rivalutabili.

L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti;
- c) inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
- d) inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
- e) inadempienza alle delibere regolarmente assunte dagli organi sociali;
- f) azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
- g) condotta contraria alle attività dell'Istituto;
- h) quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base di una motivazione espressamente indicata in delibera. La delibera di esclusione deve essere notificata al socio mediante lettera raccomandata ovvero PEC; contro tale delibera è ammesso ricorso all'Assemblea, e la decisione di questa è inappellabile.

In caso di morosità l'associato è sospeso per l'anno solare in cui non ha corrisposto la quota sociale e perde i diritti elettorali. Se risulta moroso per due anni consecutivi perde la qualifica di socio.

Art. 5

Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee e di votare nelle stesse, tutto ciò se in regola con il pagamento del canone associativo;

- b) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- c) di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei soci.

I soci sono obbligati:

- a) ad accettare questo Statuto, le norme regolamentari interne e le disposizioni delle delibere assunte dagli Organi Statutari.
- b) a pagare il canone associativo, se dovuto;
- c) a svolgere le attività preventivamente concordate;
- d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Istituto;
- e) a pagare i contributi aggiuntivi eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo per finalità sociali, votati a maggioranza qualificata.

Art. 6

Canoni associativi.

I canoni associativi, stabiliti nella loro misura dal Consiglio Direttivo, sono dovuti per intera misura annuale, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

Art. 7

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione.

- a) Il Presidente;
- b) l'Assemblea;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio Sindacale, qualora istituito.

Art. 8

Presidente

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi:

- a) Presiede il Consiglio Direttivo;
- b) Presenta all'Assemblea dei soci il Bilancio consuntivo e la Relazione annuale e il Bilancio preventivo e le indicazioni programmatiche;

- c) Adotta provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale nei confronti dei terzi e in giudizio;
- d) In caso di sue dimissioni, il Consigliere anziano o il Presidente del Collegio dei sindaci (se esistente) convocherà una Assemblea Straordinaria per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 9

L'Assemblea

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che si trovino in regola con il pagamento del canone associativo, se dovuto. L'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente dell'Assemblea eletto tra uno dei soci presenti. Il Presidente della A. nomina un Segretario scelto tra i soci presenti, il quale dovrà redigere il verbale controfirmandolo insieme al Presidente dell'A.. Spetta al Presidente dell'A. constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, in forma Ordinaria, elegge i componenti del Consiglio Direttivo ed eventualmente del Collegio dei Sindaci e del Presidente del medesimo e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

La Convocazione dell'Assemblea ordinaria, viene comunicata per iscritto a ciascun interessato via E-mail o posta ordinaria, a cura del Presidente, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata, e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato e integrato da eventuali allegati.

L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea degli associati ha luogo in via Straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le

esigenze dell'Associazione medesima; in particolare delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, da almeno un quarto dei soci e delibera a maggioranza. In caso di non raggiungimento del quorum di soci, in seconda convocazione, possono deliberare i presenti indipendentemente dal loro numero. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati, tuttavia ciascun socio non può farsi portatore di più di due deleghe; non è ammesso il voto per corrispondenza di terra. È altresì ammesso l'uso delle votazioni realizzate in via informatica quando l'Assemblea fosse tenuta nella medesima maniera.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo (se esistente), o da un quarto degli associati; in tal caso l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla richiesta. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia e può utilizzare i sistemi più adeguati alla comunicazione informatica a distanza.

Nel rispetto delle regole sulla riservatezza dei dati personali, i libri sociali consistenti nei verbali del Consiglio direttivo e quello delle precedenti Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono a disposizione dei soci.

Gli inviti a candidarsi nei ruoli di Presidente, Consigliere ed eventuali Organi di Controllo dovranno essere allegati alla convocazione all'inizio di ogni mandato triennale e dovranno pervenire al segretario designato dal Consiglio direttivo in carica almeno entro il giorno prima dell'Assemblea.

Art. 10

Consiglio Direttivo

All'inizio di ogni mandato triennale, l'Assemblea elegge il Presidente dell'Associazione e contestualmente il suo Consiglio direttivo.

Prima delle votazioni del Presidente dell'associazione e dei suoi Consiglieri, l'Assemblea delibera

il numero dei Consiglieri, Presidente compreso.

Il C.D. è composto da un numero dispari compreso il Presidente, tra un minimo di tre a un massimo di sette. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un triennio e i suoi componenti possono essere rieletti. La carica di Consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. All'interno del C.D. si identifica il Consigliere Anziano, ovvero chi ha la maggiore anzianità di iscrizione all'associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio Consuntivo e la relazione illustrativa al rendiconto e il Preventivo, indicando gli indirizzi e il programma di attività per il nuovo esercizio.

Il C.D. si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere Anziano e, quando ne faccia richiesta, uno o più Consiglieri o un componente dell'Organo di controllo (se esistente). Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove. Le riunioni possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia e possono utilizzare sistemi adeguati alla comunicazione informatica a distanza.

La Convocazione deve essere inviata, a mezzo E-mail, posta ordinaria o altro strumento idoneo, a ciascun consigliere e a ciascun membro dell'organo di controllo, se eletto, almeno una settimana prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente solo con la presenza in riunione di tutti i consiglieri in carica e dei componenti dell'Organo di controllo (se esistente).

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese solo a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il C.D. è presieduto dal Presidente e in sua mancanza, dal Consigliere più anziano.

I verbali delle riunioni del C.D., trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente, sono da lui sottoscritti e dal Segretario.

Al C.D. sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, a eccezione di quanto espressamente riservato all'Assemblea dal presente Statuto o dal Codice civile.

Spetta al C.D. il compito di fissare la misura del canone associativo e i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci senza necessità di motivazione, e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di socio. Inoltre il Consiglio delibera annualmente anche l'ammontare della misura degli eventuali contributi aggiuntivi per finalità sociali, votati a maggioranza qualificata.

Nell'ambito dei poteri del C.D., i componenti del Consiglio possono attribuire determinati incarichi ai membri del Consiglio stesso. Nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, i nuovi inviti a candidarsi al ruolo verranno allegati alla convocazione per la prima Assemblea utile.

Art. 11

Collegio Sindacale

Qualora l'Assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'Istituto, può eleggere un Collegio Sindacale, organo con funzioni di controllo contabile e gestionale.

Il Collegio dei Sindaci, se nominato, è composto da tre membri eletti tra i soci; dura in carica per tre esercizi sociali e i suoi membri sono eletti dall'Assemblea degli associati e sono rieleggibili; l'Assemblea dei soci provvede anche all'elezione del Presidente del Collegio.

All'Organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in

particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Istituto sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'Organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'Assemblea degli associati.

L'Organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili e amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno o su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

Art. 12

Rendiconto economico-finanziario

Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentun dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico-finanziario, la relazione illustrativa e il Bilancio preventivo. Dal rendiconto devono risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 13

Divieto di distribuzione di utili

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale sia durante la vita dell'Associazione che all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 14

Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) sulla nomina del liquidatore;
- c) sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione

dell'Associazione.

- d) L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria; in questo caso sono escluse le deleghe. L'Assemblea straordinaria, per lo scioglimento dell'Associazione, può essere convocata dal Consiglio direttivo o su richiesta di almeno 2/3 degli associati, con l'esclusione delle deleghe.
- e) In caso di scioglimento dell'Associazione saranno nominati uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci; espletata la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ma in ogni caso con deliberazione a maggioranza qualificata dell'assemblea straordinaria.
- f) Dopo lo scioglimento, l'Associazione erede del patrimonio residuo non potrà avvalersi dello stesso nome dell'Istituto (*Associazione*) come qui nuovamente disciplinato con il presente atto rifondativo.

Art. 15

Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

*Redatto e approvato a Trieste in Assemblea Straordinaria telematica l'8 aprile 2021 con la presenza di **11** di 17 soci aventi diritto.*